

20064/15



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIERO SAVANI
Dott. ROSA PEZZULLO
Dott. PAOLO MICHELI
Dott. GIUSEPPE DE MARZO
Dott. GABRIELE POSITANO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza n. 4611/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
24/10/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

UDIENZA PUBBLICA
DEL 12/12/2014

SENTENZA

N. 3827

REGISTRO GENERALE
N. 15627/2014

- Presidente -

- Rel. Consigliere -

- Consigliere -

- Consigliere -

- Consigliere -

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Vito D'Ambrosio, che ha concluso per l'Inammissibilità del ricorso;

udito il difensore dell'imputato, avv. _____ che ha insistito per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24.10.2013 la Corte d' Appello di Milano confermava la sentenza del locale Tribunale del 4.3.2010, con la quale _____ in qualità di amministratore unico della società _____ s.r.l., dichiarata fallita in data 13.11.2003, era stata condannata alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione di somme di denaro della società, per un totale complessivo di € 203.281,85 e di bancarotta fraudolenta documentale, per aver falsificato le scritture contabili della società fallita, rappresentando una situazione patrimoniale ed un risultato economico inattendibile.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, _____ affidato a due motivi, con i quali lamenta:

-con il primo motivo, la violazione dell'art. 606, primo comma, lett. e) c.p.p., per mancanza di motivazione, risultando il vizio dal testo del provvedimento impugnato, atteso che l'imputata è stata condannata per aver falsificato alcune scritture contabili della società _____ - falsificazioni consistite, tra l'altro, nel fare apparire la voce "*debiti verso soci per finanziamenti*" che in realtà non sarebbero mai stati fatti, voce "*azzerata nel bilancio al 31 dicembre 2002 per effetto della rinuncia al relativo rimborso da parte dei soci*" che, invece, doveva essere iscritta come sopravvenienza passiva di pari importo, trattandosi di finanziamento effettuato mediante sconto di dieci effetti, per complessivi € 101.151,99, tornati insoluti in data antecedente la chiusura dell'esercizio, nonché nell'inserire nella voce delle "immobilizzazioni immateriali" una posta per € 113.493,71 relativa a beni che, pur figurando essere stati apparentemente acquistati dalli _____ in realtà non erano mai entrati a fare parte delle disponibilità patrimoniali della società, perché il formale fornitore, _____ era risultato soggetto giuridico inesistente, nel registrare pagamenti per cassa dell'importo di € 24.881,22 in realtà mai eseguiti, far figurare, come pagamento a saldo delle fatture emesse da _____ prelievi per € 51.627,76 effettuati dai conti correnti bancari della società a favore di terzi, far risultare un saldo cassa di € 10.499,39 non rivenuto dalla curatela fallimentare, annotare in contabilità le "fatture dei pretesi fornitori _____ e _____" la cui "falsità" è "pacifica"- tutte manipolazioni contabili miranti a mascherare le passività

della società che aveva perso integralmente il proprio capitale sociale; tuttavia, nella sua stringata motivazione sul punto, il Giudice di merito non dà una adeguata spiegazione delle ragioni in base alle quali ha ritenuto che le suddette falsità abbiano determinato l'irreversibilità del dissesto, cagionando così il fallimento della società, né indica perché ha considerato che quelle falsità fossero di per sé idonee a danneggiare concretamente i creditori della società e siano state effettivamente eseguite con il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori stessi, così come avrebbe dovuto essere per potersi configurare il contestato reato di bancarotta fraudolenta documentale commesso mediante falsificazione, che richiede, appunto, il dolo specifico;

- con il secondo motivo, i vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 223 e 216, comma 1, n. 1 L.Fall., 219, comma 2, n. 1 L.Fall., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., per mancanza di motivazione, risultando il vizio dal testo del provvedimento impugnato; in particolare, le scritture contabili della fallita società secondo l'assunto del giudice di merito, erano ideologicamente false e, non attendibili, ma per ritenere che la società avesse il possesso delle somme di denaro, che sarebbero state poi distratte dal patrimonio sociale, non potevano essere considerate solo le indicazioni contenute nelle predette scritture contabili, pacificamente qualificate come non attendibili, perché ideologicamente false; i giudici di merito hanno affermato la colpevolezza della ricorrente in ordine al reato di bancarotta per distrazione, solo perché la stessa non avrebbe dato idonee e convincenti spiegazioni in ordine a quelle somme di denaro che risultavano annotate in contabilità come spese fatte in nome e per conto della società, ma che in realtà sarebbero state distratte dal patrimonio sociale nell'interesse della stessa imputata e/o terzi, ma hanno ommesso di considerare che il reato in questione è configurabile solo ove risulti pacificamente dimostrata la preventiva esistenza nel patrimonio sociale dei beni che costituiscono l'oggetto della contestata distrazione e dalle risultanze processuali, mentre nella fattispecie, non è dato conoscere, ad esempio, l'esistenza di un effettivo saldo di € 10.499,39 nelle casse della società, ovvero degli altri importi, così come non è possibile stabilire se sia mai stata materialmente depositata nella cassa della società e, poi, distratta quella somma di € 116.273,48 che sarebbe stata utilizzata per il pagamento di fatture fittizie, anzi lo stesso addebito, per come è letteralmente formulato, induce a credere che la circostanza che la predetta somma sia confluita nelle casse sociali è desumibile solo dalle scritture contabili, indicandosi nel capo di imputazione che la distrazione di € 116.273,48 sarebbe avvenuta "mediante esposizione di passività inesistenti attraverso la registrazione di pagamenti per cassa a saldo di fatture relative a fornitori fittizi", senza alcuna verifica della disponibilità da parte della di quella somma indicata nella contabilità come pagata per cassa in contante alla inesistente

società ; Identico ragionamento vale con riguardo all'altro addebito, ovverosia quello di aver distratto la somma di € 24.881,22 attraverso la registrazione di pagamenti per cassa a fornitori mai eseguiti nella realtà; la circostanza che in contabilità figurino pagamenti di alcuni debiti della società, in realtà da questa mai eseguiti, non è di per sé sufficientemente idonea a dimostrare che quella somma sia mai confluita nelle casse sociali e che di essa si sia illecitamente appropriata l'imputata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento.

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente, amministratore unico della società fallita s.r.l., in sostanza si duole dell'insussistenza del dolo specifico per la configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta documentale, operata mediante falsificazione delle scritture contabili, a lei ascritto. Giova premettere che la giurisprudenza di questa Corte è costantemente orientata nel senso che, mentre "per le ipotesi di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili, per espresso dettato della legge (art. 216, primo comma n. 2, legge fallimentare) è necessario il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori" (Sez. V, 13 ottobre 1993, Trombetta, m. 195896), per le ipotesi di irregolare tenuta della contabilità, caratterizzate dalla tenuta delle scritture "in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari", è richiesto, invece, il dolo intenzionale, perché la finalità dell'agente è riferita a un elemento costitutivo della stessa fattispecie oggettiva, l'impossibilità di ricostruire il patrimonio e gli affari dell'impresa, anziché a un elemento ulteriore, non necessario per la consumazione del reato, qual'è il pregiudizio per i creditori (Cass., sez. V, 18 febbraio 1992, De Simone, m. 189813).

E' stato evidenziato, tuttavia, come nella prospettiva dell'accertamento, alle diverse configurazioni del dolo nelle due ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale non corrisponde una sostanziale diversificazione nell'onere probatorio per l'accusa, perché è pur sempre necessario escludere in entrambi i casi la rilevanza di un atteggiamento psicologico di mera superficialità dell'imprenditore fallito (Sez. 5, n. 5905 del 06/12/1999, Rv. 216267).

Nel caso in esame va senz'altro escluso l'atteggiamento di superficialità dell'imputata, vertendosi, come è dato evincere dalle sentenze di merito, senza che sul punto siano state svolte serie contestazioni, in plurime e diverse tipologie di falso, operate in un momento in cui la società aveva già perso integralmente il capitale sociale e le manipolazioni contabili, erano dirette, pertanto, a nascondere perdite che si

aggiungevano a quelle derivanti dall'occultamento di altre passività. Emblematica in proposito, è stata ritenuta, ad esempio, la posta corrispondente alla "Immobilizzazioni Immateriali" per € 113.493,71, rappresentato dal software fatturato società società questa inesistente, con emersione della relativa perdita, ovvero la voce relativa a finanziamenti per complessivi 26.0347, 00, trattandosi di versamenti registrati per cassa, ovvero ancora la voce "debiti verso soci per finanziamenti", che risulta azzerata nel bilancio 31.12.2002, per effetto della rinuncia al relativo rimborso da parte dei medesimi, che, peraltro, trattandosi di finanziamento effettuato mediante sconto di dieci effetti per complessivi € 101.151,99 tornati insoluti, in data antecedente alla chiusura dell'esercizio, l'amministratore avrebbe dovuto iscrivere come sopravvenienza passiva di pari importo. Tali elementi, in uno agli altri compiutamente esposti nelle sentenze di merito, valutati alla luce della circostanza che la era stata ammessa all'amministrazione controllata revocata, dopo poco, anche per effetto della contraffazione di alcuni documenti depositati dalla società (cfr. copia di una fidejussione CFR- Centro raccolta finanziaria- s.p.a. per € 250.000,00 a garanzia del fabbisogno concordatario contraffatta nell'importo) sono stati senza ritenuti senza illogicità rappresentativi della volontà dell'imputata di occultare perdite di esercizio e patrimoniali della società, tali che avrebbero dovuto imporre al 31.12.2002 la ricostituzione del capitale e non certo l'ammissione all'amministrazione controllata, con lo scopo, quindi, di recare pregiudizio ai creditori.

2. Del pari infondato si presenta il secondo motivo di ricorso, con il quale l'imputata adduce l'ineidoneità della prova delle avvenute distrazioni, in quanto fondata sulle risultanze delle scritture contabili ritenute false e su elementi che non comproverebbero la disponibilità da parte della società dei beni ritenuti distratti.

Gliòva premettere in proposito che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio più volte enunciato da questa Corte secondo cui in materia di bancarotta fraudolenta la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013; Sez. 5, n. 19896 del 07/03/2014; Sez. 5, n. 7048 del 27 novembre 2008, Bianchini, Rv. 243295; Sez. 5, n. 3400/05 del 15 dicembre 2004, Sabino, Rv. 231411). L'art. 87, comma 3, L. Fall., in particolare (anche prima della sua riforma) assegna al fallito obbligo di verità circa la destinazione dei beni di impresa al momento dell'interpello formulato dal curatore al riguardo, con espresso richiamo alla sanzione penale, sicché le condotte descritte all'art. 216, comma 1, n. 1 (tra loro sostanzialmente equipollenti) hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto dell'interpello. Osservazioni che giustificano l'(apparente) inversione

dell'onere della prova ascritta al fallito nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura e di assenza di giustificazione al proposito (o di giustificazione resa in termini di spese, perdite ed oneri attinenti o compatibili con le fisiologiche regole di gestione) (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013). Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato della dimostrazione della concreta destinazione del beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l'artefice della gestione, può rendere (Sez. 5, n. 7588 del 26 gennaio 2011, Buttitta e altri, in motivazione).

2.1. Nel caso di specie l'imputata, come in sostanza rilevato dai giudici di merito, non ha dimostrato che le somme pervenute alla società - e sul punto non ha peraltro svolto serie contestazioni - fossero state effettivamente utilizzate per realizzare un obiettivo sociale. Ed invero, per quanto concerne la somma di euro 10.499,39 costituente il saldo cassa, i giudici d'appello senza incorrere in vizi hanno ritenuto integrata la condotta distrattiva, non essendo stata rinvenuta tale somma, in uno alle giustificazioni rimaste solo enunciate prive di riscontro (come ad es. con fatture, ricevute per spese vive e quant'altro, indicazioni di eventuali specifici collaboratori e di eventuali specifici compensi) della secondo cui il fondo cassa era servito per il pagamento, peraltro parziale delle spese della ammissione all'amministrazione controllata. Quanto poi alla somma complessiva di euro 116.273,48, riguardante la registrazione di pagamenti per cassa a saldo di fatture relative a fornitori fittizi - la Publipress, società risultata inesistente per falsità di tutti gli elementi identificativi (numero di telefono, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione alla Camera di Commercio) - la Corte territoriale con ragionamento, anche qui immune da vizi logici, ha evidenziato come, nel corso dell'inventario dei beni della società da parte del curatore, l'imputata ben poteva interloquire in merito al mancato rinvenimento del software e del gioco che la (inesistente) avrebbe ceduto. La somma, poi, di euro 24.881,2, anch'essa è stata ritenuta oggetto di distrazione essendo, con ragionamento non censurabile, riconducibile ad una serie di pagamenti effettuati per cassa a creditori della società che però non risultavano essere pervenuti, per i quali l'imputata non è stata in grado di produrre ricevute, così come la somma di euro 51.627,76 è stata ritenuta anch'essa oggetto di distrazione, attraverso prelievi dal conti bancari alla società fallita e contabilizzati come pagamenti a fornitori non eseguiti.

3. Il ricorso va, pertanto, rigettato, e la ricorrente va condannata al pagamento, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., delle spese del procedimento.

p.q.m.




rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 12.12.2014

Il Consigliere estensore

Rosa Pezzullo



Il Presidente

Piero Savani



DEPOSITATA IN CANCELLERIA

addl 14 MAG 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Carla Lanzuise

